

Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE-CRISI DI IMPRESA

Il Tribunale, nella persona del dott. Giulia Stano;
nel procedimento ex artt. 74 e ss. CCII per l'omologazione del concordato minore, proposto
da

in liquidazione, con sede a
in via (p.i.: in persona del liquidatore giudiziale dott. Jacopo Valente
con studio in Bisceglie alla via Aldo Moro n. 59

ricorrente

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell'8.6.2023;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letta la proposta di concordato minore liquidatorio formulata dalla
in liquidazione;
rilevato che:
- con decreto del 20.3.2023 il Tribunale, rilevata l'insussistenza di cause di inammissibilità ex art. 77 d.lgs. 14/2019, ha dichiarato aperta la procedura di omologa di concordato minore instaurata dal ricorrente, assegnando ai creditori termine di trenta giorni per far pervenire all'OCC le manifestazioni di voto;
- in seguito alla precisione del credito ricevuta in data 27.3.2023 a mezzo p.e.c. dal creditore Agenzia delle Entrate-Riscossione, si è reso necessario aggiornare gli importi dello stato passivo;
- con dichiarazione ex art. 78, co. 2, lett. c), d.lgs. 14/2019, il creditore privilegiato Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Bari ha dedotto: 1) la mancanza del presupposto del sovraindebitamento ex art. 2 del CCII; 2) l'omessa comunicazione della situazione patrimoniale dei soci della società di persone che rende non valutabile la convenienza economica della proposta; 3) l'eccessiva durata della procedura prevista nella proposta;
- con relazione depositata il 30.5.2023 l'OCC ha attestato che non è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, visto il voto contrario di Inail sede di Bari, CCLAA di Bari, BCC Lease ed Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bari;

ritenuto che sussistano numerose e non emendabili cause di inammissibilità, tra le quali:

- a) il non raggiungimento della maggioranza dei creditori ammessi al voto per l'approvazione della proposta di concordato minore ex art. 79 del d.lgs n. 14/2019;
- b) la circostanza che l'intero ricorso si regga esclusivamente su finanza esterna, in palese violazione non solo dei principi generali in materia concordataria ma anche della lettera dell'art. 74, co. 2 CCII, che prevede che fuori dai casi di continuità la finanza esterna deve "aumentare" le risorse concordatarie, non certamente rappresentarle in esclusiva;
- c) la circostanza che la durata del concordato liquidatorio proposto dal ricorrente (sette anni) si ponga in contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale che riconosce nel periodo di sei anni un limite invalicabile, facendo riferimento al limite temporale per le procedure concorsuali previsto dalla c.d. Legge Pinto, così come modificata dal decreto sviluppo del 2012. Sul tema, la pronuncia di Cassazione SS.UU., n. 1521/2013 richiede come condizione minima di fattibilità del concordato che il soddisfacimento dei creditori avvenga in "tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti": la Corte ritiene difatti che l'esecuzione del concordato in tempi ragionevolmente contenuti integri uno dei requisiti della causa concreta del concordato. Ne consegue che un termine per l'esecuzione del concordato manifestamente irragionevole non realizzerebbe la causa del concordato, giustificando quindi la sindacabilità



del presupposto di fattibilità dello stesso. E difatti la durata di sei anni, sia pur considerata come limite massimo, viene contenuta anche in tempi più stretti da parte di alcune sentenze di merito (Tribunale di Modena 13.6.2013; Tribunale Monza 2.10.2013; Tribunale Modena 11.6.2014 da www.ilcaso.it), perché si ritiene che la procedura di concordato liquidatorio dovrebbe avere tempi ridotti rispetto a quella fallimentare, perché assimilata alla procedura esecutiva che, sempre in base alla Legge Pinto, dovrebbe concludersi in tre anni; ritenuto che le valutazioni che precedono assorbano ogni altra questione, e inducano al rigetto della domanda;

P.Q.M.

rigetta la domanda di omologazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, anche in ordine alla pubblicazione del presente decreto.

Trani, 4 ottobre 2023

Il giudice
Giulia Stano

